

## **REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

### **SUB ATO MONTE EMILIUS - PIANA DI AOSTA**

**IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI BRISSOGNE**

**IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI LIQUIDI  
CONFERITI MEDIANTE AUTOBOTTI (BOTTINI)**

#### **Procedure tecnico-gestionali e controlli quali-quantitativi sui rifiuti in ingresso**

**DOCUMENTO UNICO**  
contenente le procedure e le norme regolamentari

# INDICE

1. ASPETTI GENERALI	3
2. NORME TECNICHE REGOLAMENTARI	4
<u>Art.1) Bacino di utenza e rifiuti ammessi</u>	4
<u>Art.2) Orari di conferimento e quantità giornaliere conferibili</u>	6
<u>Art.3) Soggetti ammessi al conferimento - Convenzioni</u>	6
Art.3.1) Conferimento di rifiuti liquidi rientranti nel campo di applicabilità dell'art. 11p del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.	7
Art.3.2) Conferimento di rifiuti liquidi diversi di cui all'art. 3.1.	8
<u>Art.4) Documentazione necessaria per il trasporto ed il conferimento</u>	9
<u>Art.5) Modalità di conferimento, pesatura e accesso al Centro</u>	10
<u>Art.6) Procedure di controllo</u>	11
<u>Art.7) RegISTRAZIONI</u>	14
<u>Art.8) Responsabilità del gestore</u>	14
<u>Art.9) Tariffazione</u>	14
<u>Art.10) Cauzioni - Fatturazioni</u>	15
<u>Art.11) Responsabilità e relative sanzioni amministrative e pecunarie</u>	15
<u>Art.12) Convenzioni</u>	16
<u>Art.13) Norme transitorie</u>	16
3. ALLEGATI	16

## 1. ASPETTI GENERALI

Il servizio di trattamento dei bottini è disciplinato, in Valle d'Aosta, dalla legge regionale 27 dicembre 1991, n. 88 (Disposizioni per lo smaltimento di liquami organici concentrati e di fanghi nonché per il recapito in pubbliche fognature di scarichi di insediamenti produttivi), nonché dal regolamento di attuazione, approvato con la Deliberazione della Giunta regionale n 8561 del 26 settembre 1992.

La citata L.R. 88/1991 ha istituito il servizio di trattamento liquami organici concentrati e di fanghi, individuando i due impianti di depurazione delle acque reflue urbane, aventi le caratteristiche tecniche adeguate, ubicati in Comune di Arnad, Loc. Glair, di titolarità dell'Unité des Communes Valdôtaines Evançon, e in Comune di Brissogne, Loc. L'Île Blonde, di titolarità del Sub-Ato Monte Emilius – Piana di Aosta, presso cui tale servizio deve essere assicurato, nonché gli ambiti territoriali di riferimento ai fini del conferimento.

Ai sensi, pertanto, della L.R. 88/1991 i due impianti di trattamento possono accettare esclusivamente i liquami ed i fanghi prodotti nell'ambito del territorio di propria competenza.

La legge regionale individua, altresì, in modo puntuale le tipologie di liquami e rifiuti liquidi che presso detti impianti possono essere conferiti ai fini del trattamento.

In particolare, l'articolo 2 della L.R. 88/1991 stabilisce che presso gli impianti sopra indicati, possono essere conferiti solo i liquami e i rifiuti liquidi sottoindicati che devono comunque avere un contenuto in solidi sospesi non superiore al 9% in peso, quale parametro determinato secondo le metodiche ufficiali dell'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del Consiglio nazionale delle ricerche:

- a) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff a servizio di:
  - a.1) pubbliche fognature;
  - a.2) singole abitazioni o complessi residenziali privati;
  - a.3) scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi;
- b) liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di impianti di depurazione civile;
- c) liquami e fanghi originati da insediamenti produttivi di natura esclusivamente organica provenienti da lavorazioni di industrie alimentari e da lavorazioni i cui rifiuti risultino compatibili con i trattamenti biologici attuati presso gli impianti di depurazione di Brissogne ed Arnad.

La normativa regionale esclude il conferimento presso detti impianti di liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere.

In deroga alla L.R. 88/1991, presso l'impianto di Brissogne possono essere smaltiti anche liquami organici con contenuto in solidi sospesi superiore al 9% in peso provenienti da tutto il territorio regionale.

Il Sub-Ato Monte Emilius – Piana di Aosta assicura la gestione amministrativa dell'impianto di trattamento dei bottini di Brissogne, mentre la gestione tecnico-operativa è affidata ad impresa terza a cui è affidata, altresì, la gestione tecnico-operativa dell'annesso impianto di depurazione delle acque reflue urbane.

## 2. NORME TECNICHE REGOLAMENTARI

### **Art.1) Bacino di utenza e rifiuti ammessi**

Con riferimento al comma 3, art. 1 della L.R. 88/91 possono essere conferiti i rifiuti liquidi provenienti dai seguenti Comuni:

Allein, Antey Saint André, Aosta, Arvier, Aise, Aymavilles, Bionaz, Brissogne, Chambave, Chamois, Charvensod, Chatillon, Cogne, Courmayeur, Doues, Etroubles, Fenis, Gignod, Gressan, Introd, Jovençon, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Ollomont, Oyace, Pollein, Pontey, Pré Saint Didier, Quart, Rhemes-Notre-Dame, Rhemes-Saint-Georges, Roisan, Saint-Christophe, Saint Denis, Saint Marcel, Saint Nicolas, Saint Oyen, Saint Pierre, Saint Rhémy, Saint Vincent, Sarre, Torgnon, Valgrisenche, Verrayes, Villeneuve.

L'accertamento della provenienza dei rifiuti è demandato al personale addetto al ricevimento che provvederà al controllo dei documenti di trasporto (vedasi successivo Art. 6).

In caso di provenienza da Comuni al di fuori dell'ambito di utenza di cui sopra, il carico dovrà essere respinto e la Ditta che ha effettuato l'irregolare trasporto potrà incorrere nelle sanzioni stabilite per Legge.

In via transitoria e in caso di fuori servizio del Centro di trattamento di Arnad potranno essere conferiti anche i rifiuti provenienti dai restanti Comuni del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta, previa autorizzazione regionale.

In via del tutto eccezionale, qualora il Centro di trattamento di Arnad non potesse ricevere determinati conferimenti di propria competenza perché momentaneamente sprovvisto di capacità di trattamento residua, il carico potrà essere ricevuto dal Centro di trattamento di Brissogne previo parere favorevole del gestore.

In questo caso il formulario dovrà riportare l'indicazione corretta del destinatario nonché i motivi del cambio dello smaltitore finale, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell'ambiente n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.

In deroga alla L.R. 88/1991, possono essere smaltiti anche rifiuti con contenuto in solidi sospesi superiore al 9% in peso purché prodotti all'interno della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Sono ammessi al conferimento esclusivamente fanghi e liquami provenienti dal trattamento di reflui di origine civile e derivanti dallo spurgo o svuotamento di fosse biologiche e fosse Imhoff, smaltimento di fanghi di supero da impianti di depurazione di tipo esclusivamente biologico, nonché rifiuti liquidi di natura prevalentemente organica provenienti da lavorazioni industriali ed i fanghi di supero prodotti da impianti di depurazione di tipo biologico dei reflui idrici di tali aziende.

I fanghi e liquami dovranno essere originati esclusivamente nel territorio della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Non sono ammessi allo smaltimento liquami o fanghi provenienti da altre Regioni o dall'Estero fatto salvo quanto stabilito all'art.1 comma 2 della L.R. 27.12.1991 n. 88.

I liquami e fanghi conferiti sono quelli sotto indicati:

- 1) rifiuti liquidi rientranti nel campo di applicabilità dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i (liquami e fanghi originati dalle operazioni di svuotamento di fosse biologiche, fosse Imhoff e impianti di depurazione che non prevedono la disidratazione dei fanghi a servizio di pubbliche fognature; singole abitazioni o complessi residenziali privati; scarichi idrici esclusivamente civili, anche se all'interno di insediamenti produttivi);
- 2) rifiuti liquidi diversi da quelli di cui al punto precedente.

Non possono comunque essere ammessi al conferimento liquami e fanghi provenienti da impianti di depurazione a servizio di strutture ospedaliere.

I limiti massimi di accettabilità saranno definiti dalle singole convenzioni sottoscritte tra il Produttore e il SubATO Monte Emilius Piana di Aosta conformemente alle disposizioni indicate nella deliberazione della Giunta Regionale n. 8561 del 26 settembre 1992.

Presso l'impianto di trattamento bottini di Brissogne possono essere conferiti, così come riportato nell'autorizzazione, i liquami ed i rifiuti liquidi contraddistinti dai seguenti CER.

<b>02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI</b>
<b>02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
<b>02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (acque di lavaggio macelli, ecc.)
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti (acque di salamoia, ecc.)
<b>02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio, ecc.)
<b>02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti (liquidi di lavaggio di attività casearia, ecc.)
<b>02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio, ecc.)
<b>02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio cantine/distillerie, ecc.)
<b>16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO</b>
<b>16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
<b>16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03
<b>19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE</b>

<b>19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
<b>19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio cassonetti, acque di lavaggio attrezzature compattazione ora 16 10 02, ecc.)
<b>19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
<b>20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>
<b>20 03 altri rifiuti urbani</b>
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 04 fanghi delle fosse settiche
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

### **Art.2) Orari di conferimento e quantità giornaliere conferibili**

Il conferimento all'impianto dei liquami e dei fanghi di cui agli articoli precedenti può avvenire dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:15 di tutte le normali giornate lavorative (da lunedì a venerdì), escluse quindi le festività infrasettimanali. Il conferimento può avvenire anche in orari diversi se preventivamente concordato con il gestore.

La quantità totale di liquami e dei fanghi conferibili giornalmente sono da porre in relazione con la tipologia ed il carico inquinante del materiale, ed alle condizioni di esercizio dell'impianto di depurazione. Dovranno pertanto essere definite a giudizio esclusivo del Gestore in qualità di unico responsabile del costante mantenimento degli standard qualitativi prescritti per legge sulla qualità delle acque scaricate.

La quantità massima giornaliera conferibile per quanto riguarda i rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 110 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. è pari a 50 t/giorno.

Il conferimento di liquami potrà quindi essere temporaneamente sospeso sia per il raggiungimento della quantità massima giornaliera stabilita, sia per motivate esigenze connesse con il funzionamento dell'impianto di depurazione.

Il conferimento, per le ragioni sopra menzionate, potrà essere effettuato solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi in orario di ufficio presso la sede dell'impianto di depurazione.

### **Art. 3) Soggetti ammessi al conferimento - Convenzioni**

Possono conferire liquami e rifiuti liquidi presso il Centro trattamento bottini di Brissogne, le imprese che abbiamo preventivamente sottoscritto apposita convenzione con il Sub-Ato, secondo le modalità stabilite, ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali alla cat. 2bis, qualora il trasporto viene eseguito direttamente dal soggetto produttore del liquame/rifiuto;

- b) iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali alla cat. 4, qualora il trasporto viene eseguito da impresa terza rispetto al produttore del liquame/rifiuto;
- c) autorizzazione all'accesso presso il Centro, rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, ai sensi del regolamento regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 8561, del 29 settembre 1992.

**Art. 3.1) Conferimento di rifiuti liquidi rientranti nel campo di applicabilità dell'art. 110 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.**

Con riferimento al trattamento di tale tipologia rifiuti liquidi, trattandosi di attività strettamente connessa e di completamento del ciclo di depurazione dei reflui domestici/urbani, rientranti, pertanto, nelle disposizioni di cui all'articolo 110, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli stessi possono derivare da fosse settiche, Imhoff e impianti di depurazione sprovvisti della sezione di disidratazione dei fanghi, ubicati nei Comuni compresi nell'ambito territoriale definito dalla legge regionale n. 88/1991.

Possono accedere al Centro solo Ditte trasportatrici che abbiano stipulato apposita convenzione con il Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta, abbiano versato la cauzione e siano in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia di trasporto dei rifiuti, nonché di tutta la documentazione, debitamente compilata, prevista per il trasporto dei detti rifiuti. In particolare si precisa che lo scarico sarà consentito, previa apposita convenzione, esclusivamente alle Ditte in possesso, come sopra riportato, di idonea iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali a norma dell'art. 212 del d.lgs n. 152/06 e s.m.i. e di apposita autorizzazione all'accesso presso il Centro rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, ai sensi del regolamento regionale approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 8561, del 29 settembre 1992.

Le Ditte trasportatrici dovranno inoltre rispettare le prescrizioni stabilite dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta in materia di trasporto (Vedasi prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 8561, del 29 settembre 1992).

In particolare:

- a) potranno essere autorizzati al trasporto ed al conferimento dei liquami automezzi dotati di cisterna a chiusura ermetica e comunque automezzi omologati/autorizzati dai competenti organi del Ministero dei Trasporti e dalle strutture regionali;
- b) le autobotti dovranno essere munite di idonei sistemi di attacco rapido e di opportuni raccordi flessibili;
- c) le autobotti dovranno essere munite di dispositivo per impedire la fuoriuscita di ghiaia o ghiaietto eventualmente aspirato;
- d) le autobotti dovranno essere dotate di idonei sistemi di scarico a pressione e con possibilità di regolazione della portata, che dovrà essere adeguata in base alle richieste degli incaricati addetti al ricevimento presso gli impianti di smaltimento.

Non saranno, pertanto, ammessi né consentiti gli scarichi ad automezzi che non adottino tutti i dispositivi sopra elencati.

Le Ditte autorizzate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio dell'attività di trasporto dei rifiuti in oggetto, dovranno stipulare apposite convenzioni con il Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta.

In tali convenzioni dovrà essere esplicitamente riportato, oltre ai dati ed ai riferimenti di cui all'autorizzazione regionale, l'impegno al rispetto delle disposizioni fissate dal Sub Ato Monte Emilius – Piana di Aosta e di ogni relativa conseguenza (tariffazione, cauzione, responsabilità, sanzioni, limiti allo scarico ecc.).

### **Art. 3.2) Conferimento di rifiuti liquidi diversi da quelli di cui all'art. 3.1.**

Con le limitazioni precisate nel Provvedimento autorizzativo vigente, possono essere conferiti presso l'impianto comprensoriale di Brissogne liquami organici concentrati da attività produttive. Le quantità smaltibili saranno valutate, con riferimento alle qualità dei singoli rifiuti, da parte del gestore dell'impianto di depurazione, tenuto conto dei carichi inquinanti complessivamente in afflusso (sia dai liquami di fognatura, sia dallo smaltimento dei rifiuti liquidi conferiti), nel rispetto dei valori massimi ammessi all'impianto (50 t/giorno).

Il conferimento, per le ragioni sopra menzionate, potrà essere effettuato solo previa prenotazione telefonica da effettuarsi in orario di ufficio presso la sede dell'impianto di depurazione.

In sede di prenotazione dovranno essere indicati i quantitativi presunti di conferimento e sarà concordata la data e l'ora per lo scarico.

La responsabilità circa l'accettazione dei liquami organici e la relativa quantità smaltibile compete, pertanto, esclusivamente al Gestore tecnico dell'impianto in qualità di soggetto unico responsabile del costante mantenimento degli standard qualitativi prescritti per la legge sulla qualità delle acque scaricate dall'impianto comprensoriale di Brissogne.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale n. 88/1991, il soggetto interessato al conferimento dei liquami e fanghi, deve sottoscrivere una convenzione con il Sub-Ato in cui siano precisati i seguenti elementi:

- a) i requisiti di accettabilità dei liquami e fanghi;
- b) le modalità di effettuazione del conferimento;
- c) le procedure di prelievo dei campioni e di controllo della qualità;
- d) la determinazione delle quantità massime conferibili;
- e) le responsabilità dell'impresa produttrice e dell'impresa che svolge attività di conferimento;
- f) le tariffe per il trattamento dei liquami e fanghi conferiti;
- g) l'entità del versamento di un deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni all'impianto e delle tariffe previste da corrispondere a carico del conferitore e/o del produttore.

Al fine della sottoscrizione della convenzione la Ditta dovrà presentare apposita richiesta di conferimento al Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta utilizzando la modulistica appositamente predisposta, specificando nello specifico:

- 1) natura e origine dei propri liquami;
- 2) quantità da smaltire, separatamente specificata in quantità per singolo conferimento, quantità massima giornaliera, quantità media e massima mensile, quantità media e massima annuale;
- 3) caratterizzazione analitica del liquame/fango oggetto di conferimento. L'analisi di caratterizzazione deve essere eseguita da laboratorio accreditato e deve riferirsi almeno all'elenco dei parametri riportati nella tabella in allegato definiti in relazione alla tipologia produttiva da cui si origina il rifiuto. Fermo restando i contenuti di detta tabella che hanno carattere generale, sulla base delle caratteristiche specifiche del ciclo produttivo da cui si origina il rifiuto dovranno comunque essere eseguite a cura e onere del produttore tutte le



necessarie integrazioni analitiche necessarie al fine di una puntuale e completa caratterizzazione ai sensi di legge del rifiuto.

Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta dovrà acquisire preventivamente il parere di compatibilità quali-quantitativa al processo di trattamento da parte del soggetto gestore tecnico dell'impianto, soggetto, a cui il Sub Ato trasmetterà tutta la documentazione prodotta dalla Ditta richiedente il conferimento. Il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire, qualora necessario tutte le verifiche ed i sopralluoghi presso l'insediamento produttivo da cui derivano i rifiuti da conferire al fine di accertare la veridicità dei dati forniti.

Il Gestore tecnico potrà a suo insindacabile giudizio procedere ad ulteriori controlli anche prelevando campioni per analisi, al fine di valutare l'ammissibilità e la compatibilità tecnica presso l'impianto del rifiuto oggetto della richiesta di conferimento.

A seguito delle valutazioni tecniche, che dovranno essere svolte in conformità al Provvedimento autorizzativo vigente e, per quanto non espressamente descritto, alle norme nazionali e regionali, il soggetto gestore comunicherà al Sub-Ato le quantità massime conferibili e le concentrazioni massime degli inquinanti accettabili ai fini del conferimento dichiarando nel contempo di garantire la compatibilità del reflu idrico con il ciclo depurativo e di assicurare il mantenimento del rispetto dei limiti qualitativi allo scarico.

I quantitativi e le concentrazioni massimi definite dal soggetto tecnico gestore dell'impianto di trattamento saranno assunti a riferimento per determinare i valori limiti di accettabilità ai fini autorizzativi per il conferimento dei liquami/fanghi.

L'autorizzazione allo smaltimento è subordinata al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dal Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta a compenso delle spese tecniche e generali, di istruzione della pratica e di controllo.

Il Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta determinerà in via provvisoria la somma che il richiedente è tenuto a versare a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, il Sub Ato stesso, completata l'istruttoria, provvederà a richiedere la liquidazione definitiva di tutte le spese sostenute.

La Ditta autorizzata allo smaltimento dovrà avvalersi di trasportatori autorizzati e già convenzionati con il Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta, se vorrà procedere al conferimento con propri mezzi dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni prescritte: in questo caso la convenzione dovrà contenere tutte le prescrizioni relative anche al trasporto.

Nel caso di conferimenti una tantum il Sub Ato Monte Emilius Piana di Aosta, previo parere positivo del gestore, potrà autorizzare il conferimento senza procedere alla sottoscrizione della convenzione. Il soggetto produttore è comunque tenuto a presentare preventivamente la richiesta di smaltimento di cui sopra allegando l'analisi chimica di caratterizzazione del rifiuto liquido.

#### **Art.4) Documentazione necessaria per il trasporto ed il conferimento**

Il trasporto dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere accompagnato dal documento di trasporto redatto ai sensi di legge rappresentato dal formulario di identificazione del rifiuto per il quale è stato

preventivamente trasmesso al SubATO il relativo certificato di analisi di caratterizzazione secondo le modalità e le scadenze previste nella specifica convenzione sottoscritta con il Produttore.

### **Art.5) Modalità di conferimento, pesatura e accesso al Centro**

Il trasporto dovrà essere eseguito nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni regionali in particolare deve essere conforme alle prescrizioni relative alle caratteristiche dei mezzi impiegati per la raccolta ed il trasporto (Art.3).

Per il conferimento il soggetto interessato dovrà presentarsi negli orari stabiliti nell'area di accettazione del Centro, presso cui il personale dell'impianto provvederà ad avviare le procedure di controllo di cui al successivo Art. 6.

I singoli conferimenti saranno sottoposti a doppia pesatura (ingresso/uscita) del mezzo mediante utilizzo di pesa posta nell'area di ingresso all'impianto o, in caso di fuori servizio, di altra pesa pubblica certificata. Nel caso fosse richiesto il servizio di pulizia autobotte, dovrà essere garantita una terza pesata intermedia da effettuarsi a fine scarico della componente liquida.

Lo scarico del rifiuto sarà effettuato direttamente dal conducente del mezzo ed avverrà secondo le istruzioni del personale di gestione dell'impianto.

Lo scarico avverrà esclusivamente alla presenza del personale dell'impianto.

L'accesso alle aree dedicate al conferimento e comunque a tutte le aree interne all'impianto deve avvenire secondo le istruzioni del personale del Gestore nella più scrupolosa osservanza delle norme di sicurezza.

Gli automezzi non potranno trattenersi presso l'impianto oltre i tempi strettamente occorrenti per le operazioni di scarico.

La responsabilità civile e penale per ogni danno causato a cosa o persona nell'impianto sarà a carico totale del trasportatore.

Il Sub ATO e il Gestore declinano ogni responsabilità di carattere civile e penale nei riguardi di qualsiasi incidente che abbia a verificarsi durante le operazioni all'interno del recinto del Centro sia al mezzo che al personale della Ditta conferitrice.

L'operazione di scarico del rifiuto liquido potrà essere effettuata da un solo automezzo alla volta, un secondo automezzo non potrà accedere all'impianto.

Analogamente, le operazioni di svuotamento e lavaggio dell'autobotte potranno essere svolte da un solo automezzo per volta, un secondo automezzo non potrà accedere all'impianto.

Le operazioni di svuotamento e lavaggio della botte e l'operazione di scarico del rifiuto liquido potranno avvenire anche simultaneamente in quanto le stesse non interferiscono fra di loro

Il gestore dovrà accertarsi che il trasportatore utilizzi automezzi e attrezzature rispondenti alle norme e procedure di sicurezza e di igiene.

Il Gestore deve rifiutare l'accesso a automezzi non rispondenti a quanto sopra e deve darne immediata comunicazione al Sub ATO.

Il gestore prenderà comunque ogni misura al fine di garantire le corrette condizioni di ricevimento e trattamento dei rifiuti, nonché tutte le misure di carattere igienico-ambientale necessarie.

### **Art. 6) Procedure di controllo**

Al fine dell'accettazione del rifiuto sarà effettuato a cura del gestore:

- 1) un controllo amministrativo/documentale attraverso l'esame della completezza e della correttezza delle informazioni inserite nel documento di trasporto redatto a norma di legge e l'effettuazione di tutte le verifiche legate alla tipologia del rifiuto conferito, valutando la sua conformità alla convenzione stipulata ed all'elenco dei codici CER ammessi, nonché la verifica della validità del certificato di analisi di caratterizzazione del rifiuto, trasmesso preventivamente al SubATO quando previsto.
- 2) un'attività di controllo sulle quantità e sulle caratteristiche analitiche dei rifiuti che si intendono conferire al fine di valutarne la conformità con quanto autorizzato, come meglio descritto in seguito. Il soggetto gestore è tenuto a controllare che per ogni conferimento il rifiuto conferito rispetti, come quantitativo e come caratteristiche chimiche, quanto riportato nell'apposita convenzione stipulata con il produttore del rifiuto, di cui al precedente Art.3.

Il rifiuto viene accettato se gli esiti dei controlli amministrativi/documentali e sulla qualità e quantità dei rifiuti hanno esito positivo.

Per quanto attiene alle analisi qualitative ai fini dell'accettazione si prevede l'applicazione del seguente piano di controllo dei rifiuti in ingresso.

<b>TIPOLOGIA CONFERIMENTO</b>	<b>DETERMINAZIONI ANALITICHE PREVISTE</b>
1) Tutti i conferimenti.	- ai fini dell'accettazione: pH, conducibilità, densità e colore;
2) Conferimenti di rifiuti rientranti nel campo di applicabilità dell' art. 110 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (C.E.R. 190802* – 190805 – 200304 – 200306).	Nessun ulteriore controllo ordinario rispetto a quanto previsto nel punto 1).
3) Conferimenti di rifiuti con C.E.R. diversi da quelli ricompresi nel punto 2), provenienti da ogni <u>produttore non convenzionato</u> .	- per la fatturazione: COD; - determinazioni analitiche previste dal punto 1); - analisi rappresentativa del lotto di rifiuto da conferire (con riferimento all'allegato 1 – Parametri da analizzare), a carico del produttore.
4) Conferimenti di rifiuti con C.E.R. diversi da quelli ricompresi nel punto 2), provenienti da ogni <u>produttore convenzionato</u> .	- per la fatturazione: COD; - determinazioni analitiche previste dal punto 1); - numero un controllo dei parametri di cui all'allegato 1 a carico del produttore e secondo le tempistiche previste dalla specifica convenzione sottoscritta.

\* limitatamente ai rifiuti dell'eliminazione della sabbia prodotti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Il SubATO può richiedere al soggetto Gestore di effettuare delle analisi di controllo sulle aliquote conservate in laboratorio al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalle apposite convenzioni stipulate con i Produttori.

Per tutti i rifiuti, con la sola esclusione di quelli rientranti nel campo di applicabilità dell'art. 110 del d.lgs 152/06 e s.m.i., dovrà essere preventivamente trasmesso al SubATO l'analisi di caratterizzazione rappresentativa del rifiuto da conferire.

Per i produttori già convenzionati, qualora le tempistiche di esecuzione delle analisi di caratterizzazione periodica non dovessero essere compatibili, per comprovati motivi, con le tempistiche di gestione del rifiuto prodotto, sarà concesso il conferimento allegando al FIR una specifica dichiarazione contenente:

- la rispondenza del rifiuto a quanto previsto in convenzione;
- i motivi per cui non è stato possibile eseguire la caratterizzazione del rifiuto preliminarmente al conferimento;
- l'impegno ad eseguire l'analisi di caratterizzazione su una aliquota del medesimo rifiuto conferito con successiva trasmissione del relativo certificato non appena in suo possesso e comunque entro e non oltre 30 giorni dal conferimento del rifiuto.

*Operativamente si procederà come segue:*

Una volta eseguiti con esito positivo i controlli amministrativi/documentali il trasportatore si dovrà dirigere in aree di sosta appositamente predisposte seguendo le indicazioni del personale addetto al ricevimento.

Dal punto di campionamento denominato S1 o dal rubinetto della botte per i mezzi che ne siano provvisti, sarà cura del personale addetto all'impianto provvedere al prelievo di un campione di rifiuto liquido di volume idoneo: su una prima aliquota verranno eseguiti i controlli preliminari come riportati al punto 1 della tabella precedente per stabilire l'accettazione del rifiuto e autorizzare lo scarico; dallo stesso campione contraddistinto con un numero progressivo verrà prelevata un'ulteriore aliquota posta in un contenitore chiuso e con etichetta riportante i dati che contraddistinguono il campione.

Su richiesta del conducente verrà consegnata all'interessato una terza aliquota chiusa adeguatamente in un contenitore specifico.

Tali operazioni devono essere riportate su apposito verbale di prelievo controfirmato dal trasportatore.

In relazione agli esiti dei controlli preliminari il gestore potrà autorizzare lo scarico; il conducente dell'autobotte potrà quindi procedere alle operazioni di scarico eseguite in presenza del personale dell'impianto.

I campioni prelevati per ogni singola partita conferita dovranno comunque essere conservati opportunamente condizionati o refrigerati per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni successivi alla data di conferimento.

L'effettuazione di analisi per qualsiasi parametro (anche in aggiunta a quelli indicati alla Tabella di accettabilità allegata al presente documento) è demandata al Gestore: in caso di dubbio circa la provenienza di liquame conferito potranno essere effettuati i necessari accertamenti, anche dopo avvenuta autorizzazione allo scarico, sull'aliquota di campione prelevata.

In caso di verificata anomalia al processo depurativo interessato al flusso dei liquami smaltiti ed imputabile a sostanze o concentrazioni non ammesse nei liquami conferiti e smaltiti, dovranno essere eseguite le necessarie analisi di laboratorio sull'aliquota di tutti i campioni di liquami conferiti nelle giornate immediatamente precedenti il manifestarsi dell'anomalia.

Nel caso i risultati individuino partite con sostanze o concentrazioni non ammesse, dovranno essere applicate le procedure previste dall'art. 223 (analisi dei campioni e garanzie per l'interessato) del Decreto Legislativo 28/07/89 n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale).

In ogni caso, a prescindere dai risultati delle analisi di cui sopra, i trasportatori cui i campioni si riferiscono, incorreranno nelle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni regolamentari.

Tali sanzioni verranno ritirate solo dopo l'accertamento che i risultati analitici di verifica hanno avuto esito favorevole per il conferitore.

Il costo delle analisi di controllo eseguite verrà addebitato al trasportatore solo in caso di non rispetto della Tabella di accettabilità; tutte le eventuali analisi di controllo eseguite non verranno viceversa addebitate ai trasportatori, intendendosi il costo compreso nelle tariffe di smaltimento.

Fermo restando quanto sopra, in relazione alle caratteristiche del rifiuto ed alle risultanze dei controlli preliminari effettuati, il gestore si può riservare di eseguire ulteriori specifiche indagini analitiche prima di autorizzare lo scarico.

Nel caso la durata prevista di detti controlli superi le due ore o comunque siano incompatibili con i tempi di attesa dei mezzi di trasporto, l'automezzo oggetto di verifica verrà temporaneamente fatto sostare in sicurezza su area adiacente fino al termine delle indagini. Le operazioni saranno condotte dal personale addetto alla gestione dell'impianto.

Il punto di prelievo denominato S1 è periodicamente pulito a cura del gestore tecnico-operativo al fine di garantire l'integrità dei prelievi che saranno eseguiti solo dopo il passaggio di un congruo quantitativo di materiale del bottino oggetto di campionamento.

Analogamente, qualora il gestore tecnico-operativo decida di prelevare il campione di rifiuto liquido dal rubinetto posto sulla botte, sarà cura dello stesso eseguire il prelievo solo dopo il passaggio di un congruo quantitativo di materiale del bottino oggetto di campionamento in modo da garantire l'integrità del campione.

I rifiuti eventualmente scaricati ed in attesa di verifica analitica non risultano in carico all'impianto e quindi il relativo documento di trasporto sarà trattenuto insieme al carico; nelle annotazioni del formulario sarà riportata la dicitura: *'rifiuto in deposito in attesa di verifica analitica'*. Il rifiuto risulta pertanto in deposito in attesa di ammissione presso l'impianto. In sostituzione del formulario sarà rilasciato apposito modulo *"Rifiuti in attesa di ammissione all'impianto"* in duplice copia (una per il trasportatore ed una per il produttore). Qualora i risultati delle verifiche analitiche confermino la conformità del rifiuto, il rifiuto stoccato potrà essere preso in carico e scaricato nell'impianto ed il relativo documento di trasporto firmato per accettazione restituito. Qualora i risultati delle verifiche analitiche rilevino la non conformità del rifiuto il Gestore lo comunica al Sub Ato, al Trasportatore ed al Produttore che dovrà provvedere alla rimozione del carico nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore; il rifiuto respinto dovrà essere destinato ad idoneo smaltimento; le spese per la rimozione del rifiuto e per le analisi chimiche attestanti la non conformità saranno addebitate a carico del Produttore. Al momento della rimozione del carico, il formulario sarà restituito al trasportatore firmato e timbrato apponendo la dicitura *"Respinto"*. Sarà compito del trasportatore restituire la documentazione al produttore. Per ogni carico respinto sarà data informazione alla struttura regionale competente ed agli organi di controllo.

Il formulario sarà compilato in conformità alle prescrizioni contenute nella Circolare del Ministro dell'Ambiente n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998, quindi recherà l'eventuale cambio del trasportatore, del mezzo di trasporto e certamente del destinatario finale.

### **Art.7) Registrazioni**

Il gestore provvederà ad effettuare tutte le registrazioni relative allo smaltimento in maniera informatica e adempirà a tutte le prescrizioni normative (registro di carico/scarico, MUD). Sono fatti salvi tutti gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni normative in capo ai produttori e trasportatori dei rifiuti conferiti (tenuta dei registri di carico scarico, comunicazioni, ecc.).

### **Art.8) Responsabilità del gestore**

Fatti salvi i dispositivi e le sanzioni previste per legge, che riguardano le responsabilità dei trasportatori è fatta carico al gestore dell'impianto di depurazione ogni responsabilità riguardante il buon funzionamento depurativo, meccanico, idraulico ed elettrico dell'impianto.

Sono attribuite al Gestore le responsabilità circa il rispetto della qualità delle acque scaricate secondo le disposizioni di legge ed autorizzative.

In relazione a ciò il Gestore ha la facoltà di far sospendere lo scarico di eventuali partite ritenute non conformi: il trasportatore non potrà eccepire per tale procedura o pretendere indennizzi di sorta.

### **Art.9) Tariffazione**

L'onere per il trattamento dei rifiuti conferiti è a carico degli utenti interessati allo smaltimento.

Nel caso dei fanghi provenienti da svuotamento di fosse Imhoff o di supero da impianti biologici per la depurazione di liquami esclusivamente di tipo civile, la contabilizzazione delle tariffe verrà imputata al trasportatore autorizzato al conferimento del rifiuto, il quale a sua volta provvederà ad addebitare il relativo costo all'utente interessato.

Nel caso di smaltimento di liquami organici concentrati da insediamenti produttivi il costo sarà imputato al produttore convenzionato.

Il costo del trattamento è unico per l'intero territorio regionale e differenziato secondo la tipologia del rifiuto ed è ricavato in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Regionale e riferite alla tonnellata di rifiuto conferito.

La tariffa per il servizio di svuotamento e lavaggio autobotte è stabilita dal sub ATO.

## **Art.10) Cauzioni - Fatturazioni**

La cauzione che le Ditte autorizzate al conferimento (trasportatori e produttori di liquami da insediamenti produttivi) devono depositare all'atto della sottoscrizione della convenzione viene rilasciata a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nei Regolamenti di gestione, riferite particolarmente, ma non esclusivamente a:

- a) superamenti tabellari.
- b) danneggiamenti agli impianti di depurazione, in conseguenza del recapito di rifiuti dalle caratteristiche comunque incompatibili con il processo depurativo.

L'importo delle cauzioni è determinato dal Sub ATO mediante apposito atto deliberativo.

Al pagamento dei costi di smaltimento i soggetti interessati provvederanno su emissione di regolare fattura da parte del Sub ATO.

Il mancato pagamento di detti corrispettivi nel termine di scadenza, stabilito in giorni 30 dalla data d'emissione della nota di riscossione, darà diritto al Sub ATO:

- a) trascorso tale periodo, ad applicare una penale pecuniaria pari al 5% dell'importo dovuto;
- b) trascorsi 60 giorni dalla data d'emissione, ad applicare una penale pari al 10% dell'importo dovuto con invio della lettere di diffida.

Il Sub ATO si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere sin dal decorso dei termini in lettera a) la prestazione di ulteriori servizi.

L'importo della penale sarà addebitato nella fattura relativa al periodo successivo, e comunque esatto nei modi di legge.

## **Art.11) Responsabilità e relative sanzioni amministrative e pecuniarie**

Il trasportatore autorizzato è responsabile del rispetto delle prescrizioni impartite nonché del rispetto delle caratteristiche qualitative dei liquami conferiti, in base ai valori delle concentrazioni dei parametri di carico inquinante stabiliti.

Il Gestore a cui compete la responsabilità circa la qualità delle acque depurate potrà richiedere al Sub ATO di applicare sanzioni pecuniarie e di prendere provvedimenti nei confronti dei trasportatori autorizzati allo scarico per ogni conseguenza derivante dall'inadempienza del rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni regolamentari.

Ferma la responsabilità per fatti o omissioni perseguibili ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie (con i criteri stabiliti dalla Legge 689/81): per il superamento di uno o più parametri rispetto ai limiti qualitativi autorizzati verrà applicata una penale da € 500,00 a € 2.000,00 in funzione della gravità, della recidività e del numero dei parametri superati, cui andranno aggiunte le spese di analisi di laboratorio per accertare il superamento stesso stabilite forfettariamente in € 500,00 in ottemperanza ai disposti dell'art. 4.

Di fronte a casi di reiterate inadempienze e/o superamenti tabellari, il Sub Ato su segnalazione scritta del gestore, potrà rescindere (anche temporaneamente) la convenzione stipulata con la Ditta in questione per il conferimento dei liquami presso l'impianto.

Di fronte a casi di reiterate gravi inadempienze il Sub Ato richiederà all'Amministrazione Regionale la revoca (anche temporanea) alla Ditta in questione dell'autorizzazione al trasporto dei liquami.

In caso di mancato pagamento nei termini prescritti delle penali di cui al presente articolo la somma corrisposta sarà trattenuta sulla cauzione presentata al momento della stipulazione della convenzione, fatta salva la richiesta successiva di integrale ricostituzione della cauzione stessa, in assenza alla quale la Ditta perderà l'autorizzazione allo scarico.

### **Art.12) Convenzioni**

Per poter effettuare ogni tipo di conferimento presso l'impianto di trattamento bottini, dovranno essere stipulate apposite convenzioni.

Più precisamente:

- nel caso di conferimento di fanghi provenienti da spurgo di fosse biologiche, fosse Imhoff e da impianti di depurazione a servizio di insediamenti civili, deve essere stipulata una convenzione tra Sub ATO e trasportatore;
- nel caso di conferimento di liquami organici concentrati provenienti da attività produttive deve essere stipulata una convenzione tra Sub ATO e produttore. Qualora il trasporto sia effettuato da un soggetto diverso dal produttore, anche il trasportatore dovrà essere convenzionato come per il caso precedente.

### **Art.13) Norme transitorie**

Le convenzioni in essere rimangono valide fino alla scadenza delle stesse.

## **3. ALLEGATI**

Tabella riportante, per ogni tipologia di CER, i parametri minimi che il soggetto che intende convenzionarsi dovrà analizzare per caratterizzare il rifiuto.

<b>Codice CER</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ANALISI RICHIESTE AL SOGGETTO CONVENZIONATO<sup>(1)</sup></b>	<b>NOTE</b>
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia - rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	PH, Conducibilità, Densità, Colore, Solidi Sospesi Totali, BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ), COD (come O <sub>2</sub> ), Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ), Azoto nitrico (come N), Azoto totale, Ferro, Fosforo totale (come P),	Dichiarazione del produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia (acque di lavaggio macelli, ecc)		



02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti - rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale	Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali.	stato miscelato con altri rifiuti provenienti da altre lavorazioni.
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di salamoia)		
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	PH, Conducibilità, Densità, Colore, Solidi Sospesi Totali, BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ), COD (come O <sub>2</sub> ), Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ), Azoto nitrico (come N), Azoto totale, Solfati (come SO <sub>4</sub> ), Cloruri, Fosforo totale (come P), Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali.	Dichiarazione del produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è stato miscelato con altri rifiuti provenienti da altre lavorazioni.
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo e la trasformazione		
02 03 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		
02 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio)		
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (siero di latte, ecc)	PH, Conducibilità, Densità, Colore, Solidi Sospesi Totali, BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ), COD (come O <sub>2</sub> ), Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ), Azoto nitrico (come N), Azoto totale, Cloruri, Fosforo totale (come P), Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali, Rame.	Dichiarazione del produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è stato miscelato con altri rifiuti provenienti da altre lavorazioni.
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti - rifiuti dell'industria lattiero casearia		
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti (liquidi di lavaggio di attività casearia, ecc)		
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione		
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione		
02 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti - rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione		
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)	PH, Conducibilità, Densità, Colore, Solidi Sospesi Totali, BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ), COD (come O <sub>2</sub> ), Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ), Azoto nitrico (come N), Azoto totale, Solfati (come SO <sub>4</sub> ), Solfiti (come SO <sub>3</sub> ), Cloruri, Fosforo totale (come P), Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali, Rame.	Dichiarazione del produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è stato miscelato con altri rifiuti provenienti da altre lavorazioni.
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)		
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)		
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti - rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)		
02 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti (acque di lavaggio cantine/distillerie, ecc)		
16 03 06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 160305	PH, Conducibilità, Densità, Colore, Solidi Sospesi Totali, BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ), COD (come O <sub>2</sub> ), Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ), Azoto nitrico (come N), Azoto Nitroso, Azoto totale, Solfati (come SO <sub>4</sub> ), Solfiti (come SO <sub>3</sub> ), Cloruri, Fosforo totale (come P), Grassi e olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, Rame,	Dichiarazione del produttore che il rifiuto NON è pericoloso in quanto non raggiunge le concentrazioni di cui all'allegato I parte Quarta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. Dichiarazione del
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01		
16 10 04	Concentrati acquosi diversi da quelli di cui alla voce 161003		

		Ferro, Zinco (eventuali ulteriori sostanze da analizzare che con più elevato livello di probabilità potrebbero essere presenti nel rifiuto).	produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è stato miscelato con altri rifiuti provenienti da altre lavorazioni.
19 06 03	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	PH, Conducibilità, Densità, Colore, Solidi Sospesi Totali, BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> ), COD (come O <sub>2</sub> ), Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> ), Azoto nitroso (come N), Azoto nitrico (come N), Azoto totale, Fosforo totale (come P), Idrocarburi totali, Grassi e olii animali/vegetali, Tensioattivi totali.	Dichiarazione del produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è stato miscelato con altri rifiuti provenienti da altre lavorazioni.
19 06 05	Liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale		
19 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti		
19 08 02	Rifiuti da dissabbiamento		
19 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti		
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua - rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale		
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane		Dichiarazione del produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è stato miscelato con altri rifiuti provenienti da lavorazioni industriali.
20 03 03	Residui della pulizia stradale (acque, pozzetti stradali)		Dichiarazione che trattasi di rifiuto urbano non pericoloso. Dichiarazione del produttore che il rifiuto è conforme a quanto indicato nella documentazione di istanza e che non è stato miscelato con altri rifiuti provenienti da lavorazioni industriali.
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche		
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature		
(1) Ulteriori analisi potranno essere chieste dal Sub ATO.			
Le analisi di caratterizzazione saranno svolte a cadenza annuale, biennale o quadriennale a discrezione del subATO sulla base delle caratteristiche quali quantitative dichiarate. In caso avvengano variazioni significative nell'utilizzo di materie prime e/o nel ciclo produttivo, <b>preventivamente</b> dovrà essere trasmessa la richiesta di modifica della convenzione al competente sub-ATO.			